

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 22692/2026
Roma, lì, 18/06/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ROSSELLA CATENA	- Presidente -	Sent. n. sez. 506/2026
ANDREINA OCCHIPINTI		UP - 18/03/2026
CARLA ADRIANA FIAMMETTA FRAU		R.G.N. 1007/2026
MARIA ELENA MELE	- Relatore -	
ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE di APPELLO SEZ.MINORENNI di NAPOLI

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Fabrizio Vanorio, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 25 settembre 2025, la Corte di appello, sezione per i minorenni, di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni di Napoli emessa all'esito di giudizio abbreviato, ha ridotto la pena inflitta a [REDACTED] in ordine al reato di cui agli artt. 582-585 cod. pen.

La Corte territoriale, rilevato che il difensore dell'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo quello concernente la rideterminazione della pena,

Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 47ddac0555495368 - Firmato Da: MARIA ELENA MELE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f44b41d5a7537c4
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d



valutata la gravità dei fatti e confermata l'equivalenza della diminuzione della minore età rispetto all'aggravante contestata, ha rideterminato la pena base in anni due e mesi sei di reclusione, ridotta per il rito ad anni uno e mesi otto di reclusione.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione denunciando vizio di motivazione. La Corte di appello, pur discostandosi dal minimo edittale ed anzi irrogando una pena prossima al massimo, non avrebbe reso, come necessario, una specifica motivazione sul punto.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'impegno motivazionale cui è tenuto il giudice in relazione alla determinazione della pena è tanto maggiore quanto più intenda discostarsi dal minimo edittale, dovendo dare conto del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189). Si è pertanto affermato che nel caso in cui essa venga irrogata in misura prossima al minimo edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice, che ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. anche ove adoperi espressioni che facciano comunque riferimento all'equità e congruità della pena stessa (*ex plurimis*, Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti, Rv. 243168-01; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402-01; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685-01).

Analogamente, si è ritenuto che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice quando venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (*ex multis*, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953 - 01).

Diversamente, l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019,



Torre, Rv. 276932 – 01; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153 – 01).

Nel caso di specie la pena irrogata, nonostante la ritenuta equivalenza dell'attenuante della giovane età rispetto alle aggravanti contestate, è prossima al massimo edittale (pari a tre anni di reclusione), e tuttavia la Corte territoriale non ha in alcun modo spiegato i criteri che giustificano una pena base così elevata, limitandosi a valutarla come congrua.

3. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con riguardo al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di appello di Napoli sezione minorenni.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli sezione minorenni, in diversa composizione.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 18/03/2026

Il Consigliere estensore
Maria Elena Mele

Il Presidente
Rossella Catena

